

Spett.le Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

E p.c.

**Spett.le Soprintendenza ABAP per le Province
Di Barletta-Andria-Trani e Foggia**
Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio
archeologico della Direzione generale ABAP
Servizio III – Tutela del patrimonio artistico,
storico e architettonico della Direzione
generale ABAP
PEC: sabap-fg@pec.cultura.it

**Spett.le Ministero dell’Ambiente e della
Sicurezza Energetica**
Direzione generale Valutazioni ambientali
PEC: va@pec.mite.gov.it

Spett.le Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
PEC: compniec@pec.mite.gov.it

Spett.le Regione Puglia
Dipartimento mobilita, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: IDVIP 8109 - Comune di San Paolo di Civitate (FG) — Progetto dell’impianto fotovoltaico denominato “Cerro”. Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006. Proponente Società Falck Renewables Sviluppo SRL.

Riscontro a nota del Ministero della Cultura - SS PNRR Prot. 0004607-P del 17/10/2022

Spett.le Ministero della Cultura - Soprintendenza speciale per il PNRR,

il sottoscritto Carmelo Scalone, nella qualità di legale rappresentante della scrivente **Falck Renewables Sviluppo S.r.l.**, società costituita ed esistente secondo la legge italiana, con sede legale in Milano, Corso Venezia, 16, iscritta al Registro delle Imprese di Milano n. MI-2535938, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10500140966 (di seguito la “Società”), in riferimento alla Vs. nota prot. 0004607-P del 17.10.2022 (la “Nota”) con la quale codesta Soprintendenza ha riscontrato l’integrazione documentale depositata dalla Società il 27.09.2022 contenente chiarimenti su aspetti paesaggistici ed archeologici relativi al progetto dell’impianto fotovoltaico denominato “Cerro”, comunica quanto segue.

Falck Renewables Sviluppo S.r.l.

Uffici amministrativi: via Alberto Falck, 4-16, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - [W www.falckrenewables.com](http://www.falckrenewables.com)
Cap. Soc. € 10.000 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck Renewables S.p.A.
Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 10500140966 - REA MI - 2535938

(i) Con riferimento alle modalità di trasmissione si prende atto che la documentazione integrativa trasmessa è pervenuta alla Amministrazione e si precisa che per il futuro si seguiranno scrupolosamente le specifiche tecniche e la modulistica citate dall'Amministrazione.

(ii) Con riferimento agli impatti cumulativi (punto 2 della richiesta di integrazioni – nota del Ministero della Cultura - SS PNRR Prot. 0001893-P del 27/07/2022), nella **Nota** si legge che:

... si precisa che gli stessi debbano essere valutati non solo in relazione alle modalità previste dalla D.G.R. 162/204 della Regione Puglia, che è comunque uno strumento utile al fine del calcolo di tali impatti, ma anche rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del Digs. 152/2006 che richiede che siano considerati i possibili impatti ambientali, ovvero gli "effetti significativi, diretti e indiretti, sui fattori indicati all'art. 5, comma 1, lettera c) e la loro interrelazione, tra cui anche il fattore "beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio", considerando anche "gli eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto" (D.lgs. 152/2006, ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale, lettera f)

A tale riguardo, si precisa che il quadro di riferimento ambientale dello Studio di Impatto Ambientale svolge una disamina dei rapporti tra la proposta di realizzazione dell'impianto fotovoltaico ed il territorio nel suo intorno, sotto il profilo dei possibili impatti sulle componenti naturalistiche, sul paesaggio e sugli aspetti storico-culturali, e, a prescindere dalle modalità previste dalla D.G.R. 162/204 della Regione Puglia, sono stati considerati tutti i possibili impatti ambientali in conformità con quanto indicato all'ALLEGATO VI del d.lgs 152/2006 su "Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13" secondo cui:

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono:

...

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

(iii) Con riferimento alle fotosimulazioni (punto 4 richiesta di integrazioni di cui alla nota del Ministero della Cultura - SS PNRR Prot. 0001893-P del 27/07/2022), nella **Nota** si legge che:

... si precisa che tali elaborati risultano importanti al fine di restituire una rappresentazione esaustiva dell'inserimento paesaggistico del progetto, e degli impatti

rispetto ai beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004 e dal PTRP e agli elementi di qualità presenti nell'ambito di intervento.

A tale riguardo, si ritiene necessario chiarire quanto già contenuto negli elaborati dello Studio di Impatto Ambientale inviato in data 23.09.2022 a codesta Soprintendenza e al Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Il documento denominato “*Approfondimento dello studio dell'intervisibilità teorica*” allegato allo Studio Di Impatto Ambientale quale Allegato 3, contiene una relazione tecnica sull'intervisibilità teorica cumulativa e dimostra che le simulazioni eseguite risultano sufficienti alla valutazione.

Nello specifico, l'analisi si basa su indicazioni e linee guida per la valutazione dell'impatto paesaggistico di un impianto fotovoltaico ed in particolare si è seguito l'approccio indicato dalla Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2122 del 23/10/2012, in tema di definizione della zona di visibilità teorica, per definire i punti di osservazione e i criteri di valutazione (rif. Tema II: impatto su patrimonio culturale e identitario per impianti Fotovoltaici). Questo criterio è stato seguito unitamente a quanto stabilito nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25) dove, al punto 3.2 dell'allegato 1, viene richiesta la simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale). Tale simulazione comprende un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

Pertanto, lo studio condotto, evidenzia come le rappresentazioni fornite sono da ritenersi sufficienti per la valutazione paesaggistica del contesto territoriale nella situazione post-operam.

(iv) Con riferimento alla tutela archeologica ed ai rilievi sollevati dal competente Servizio II “*Scavi e tutela del patrimonio archeologico*” della Direzione generale ABAP, nella **Nota** si legge che:

In relazione al punto 7 “Elaborazione della carta del Rischio Archeologico”

La carta del potenziale e quella del rischio archeologico, secondo la Circolare Direzione Generale Archeologia 1/2016, Allegato 3, recentemente ribadita e aggiornata con D.P.C.M. 14/2/2022, vengono redatte a seguito dell'esecuzione di tutte le indagini preliminari, bibliografiche, aerofotointerpretative, ricognitive sul campo. La prima "descrive e visualizza le potenziali condizioni di giacitura e di conservazione dei depositi archeologici" nonché "Riporta anche le emergenze già note", mentre la seconda rileva il rischio di interferenza delle opere con le preesistenze archeologiche mediante la sovrapposizione del progetto sulla carta del potenziale, tenendo conto delle caratteristiche costruttive dell'opera (quote raggiunte dagli scavi, tipologia dei depositi presunti).

La cartografia prodotta a completamento della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 25., D.Lgs. 50/2016 risulta poco comprensibile in quanto utilizza graficizzazioni non standardizzate e delle quali non viene data alcuna spiegazione: si veda ad es. il documento MBFAF96_GRAF_Archeologica_D_3.pdf, nel quale sono mappate ampie zone di territorio, con caratterizzazioni diverse ma identica legenda. Inoltre non risulta sia

stata prodotta una carta con graficizzazione dei diversi gradi di rischio come previsto dalla vigente normativa.

La carta, infatti, deve essere redatta riportando i gradi di rischio archeologico attraverso una mappatura cromatica i cui parametri sono chiariti nella tavola pagina 7 dell'allegato 3 alla circolare Direzione Generale Archeologia 1/2016.

A tale riguardo, si precisa che l'impianto relativo al progetto è costituito da strutture di inseguimento solare monoassiale di rollio del tipo tracker. Dette strutture vengono realizzate mediante l'infissione di un determinato numero di montanti (elementi generalmente costituiti da profilati in acciaio sagomato o tubolare) semplicemente battuti nel terreno di sedime per mezzo di macchina battipalo. La profondità di infissione di tali strutture è di 1,5/2,0 metri rispetto al piano campagna non prevedendo ulteriori opere di sostegno (calcestruzzo, travi di fondazioni, plinti ecc.). Tale tecnica non risulta quindi particolarmente invasiva (diversamente da altre che prevedono sbancamenti, scavi profondi a sezione obbligatoria o getti massicci di calcestruzzo) in quanto la posa risulta del tutto reversibile (a fine vita è prevista la completa dismissione estraendo nuovamente i profilati dal terreno). Altre opere minori sono: lo scavo per la posa dei cavidotti in trincea, semplice posa lineare sotterranea di cavi elettrici a profondità dell'ordine del metro sotto il piano campagna e la posa di piastre di fondazione per le cabine prefabbricate, quest'ultime posate sullo strato immediatamente prossimo a quello rappresentato dalla coltre vegetale. Anche altri elementi secondari, quali lampioni o recinzioni, saranno realizzati prevedendo infissioni semplici puntuali che non richiedono opere di scavo rilevanti. L'opera pertanto non altera lo stato orografico naturale esistente più di quanto normalmente viene alterato dalle normali attività agricole già praticate sul medesimo terreno.

(v) Sempre con riferimento alla tutela archeologica ed ai rilievi sollevati dal competente Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione generale ABAP, nella **Nota** si legge che:

In relazione al punto 8 "Esecuzione di una campagna di prospezioni geofisiche"

Secondo la normativa relativa alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2016 e ss. mm., all'istanza deve essere allegato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica che, ai sensi dell'art. 23 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, deve contenere la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. Tale Verifica è una procedura organizzata in più fasi, regolata ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016. Al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in progetto con la tutela del patrimonio archeologico, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 42/2004, art. 28, c. 4 e dal D. Lgs. 50/2016, art. 25, è necessario che la documentazione progettuale comprenda dunque gli elaborati descritti nel comma 1 del citato articolo 25, redatti secondo le modalità ivi specificate, nonché, qualora il o i Soprintendenti richiedano l'attivazione della procedura di cui ai commi 3 e 8, anche gli esiti delle indagini prescritte, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016, art. 23, c. 6 e recentemente ribadito dal DPCM 14.02.2022, Allegato 1, art. 8.

La relazione archeologica redatta dal professionista è solo, dunque, una fase prodromica della procedura di VPIA. Sulla base di tale relazione, che deve essere inviata alla SABAP competente, il Soprintendente competente per territorio può decidere di attivare le fasi successive, come dai citati commi 3 e 8 dell'art. 25 D. Lgs 50/2016. Si fa presente che la documentazione archeologica necessaria a valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto sul fattore ambientale del patrimonio archeologico e, quindi, ad esprimere il parere di competenza consiste nei dati risultanti dalle

indagini prescritte dalla Soprintendenza nell'ambito di detta Procedura. Nel caso in oggetto, la SABAP BAT — FOGGIA ha richiesto l'esecuzione di una campagna di prospezioni geofisiche che vanno concordate in virtù del comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, risulta necessario che il Proponente si attivi tempestivamente per l'invio alla Soprintendenza competente della relazione del professionista abilitato, completa della documentazione integrativa richiesta e per perfezionare con tale Ufficio territoriale l'accordo previsto dal citato comma 14 del medesimo art. 25. Si ribadisce che tale accordo è mirato a disciplinare apposite forme di coordinamento e collaborazione per definire le metodologie e le procedure da attivare al fine di evitare danneggiamenti al patrimonio archeologico sepolto, considerato che solo grazie ad un accurato e analitico esame del territorio è possibile prevenire il rinvenimento in corso d'opera di testimonianze archeologiche, coerentemente con quanto previsto dall'art. 23, co. 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Secondo quanto stabilito al comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, la "procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente".

L'esecuzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico presuppone, quindi, una prima fase di indagine ed una seconda fase (eventuale) di esecuzione di una campagna di prospezioni geofisiche sull'area di interesse.

Tali operazioni richiedono una preliminare approvazione dalla competente Soprintendenza territoriale ABAP per la verifica dei requisiti professionali del tecnico che opera nel settore geofisico applicato all'archeologia, per l'approvazione delle metodiche e delle strumentazioni da utilizzare, per l'idoneità professionale dell'archeologo responsabile e l'esatta estensione delle aree da investigare che determinano i tempi di rilievo in sito. Inoltre, l'integrazione documentale richiesta comporterebbe un notevole aggravio nella conclusione del procedimento autorizzativo essendo ogni elemento, inclusa la valutazione del rischio archeologico, già presentato nella documentazione di progetto.

A tale riguardo, si comunica che la Società ha già avviato la prima fase di indagine ed è pronta ad avviare la seconda fase consistente nell'esecuzione di prospezioni geofisiche ma attualmente, stante anche difficoltà che si riscontrano nell'accesso all'interno delle proprietà dei siti oggetto della campagna, si chiede, ove la Commissione ritenesse ammissibile tale orientamento ed in linea con precedenti già espressi in altri procedimenti, di inserire tale fase della verifica preventiva tra le prescrizioni "ante operam" in sede di rilascio del decreto autorizzativo per la realizzazione ed esercizio del progetto. Ciò al fine di attivare misure di salvaguardia del patrimonio archeologico durante le attività di costruzione ed esercizio del progetto.

Si comunica infine che la Società, nel corso delle prossime due settimane, invierà alla competente Soprintendenza una proposta di accordo di cui all'art. 25, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed avvierà i contatti con un professionista per l'assistenza nell'esecuzione della seconda fase.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione si rendesse necessaria.

Milano, 7 dicembre 2022



Carmelo Scalone